

Lugano, 1 Aprile 2020

Domanda assistenza amministrativa durante COVID-19

Aggiornamento sullo scambio di informazioni richiesto dall'Italia durante emergenza Covid-19

Sul FF del 24 marzo 2020 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) comunicava alle persone interessate di potersi avvalere del diritto di essere esenti in merito alla domanda di assistenza amministrativa giusta l'art. 27 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDH CH-IT).

Dal testo pubblicato si evince con lettera del 10 luglio 2017 che la Guardia di Finanza italiana, Ufficio Cooperazione Internazionale e Rapporti con Enti Collaterali, richiedeva l'assistenza riguardante una certa tipologia di presunti contribuenti italiani.

In particolare si evidenziava che Le persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa sono invitate a comunicare all'AFC le informazioni seguenti:

- il numero di riferimento 631.1-2017-IT-0004-0001/0440;
- un indirizzo in Svizzera o in Italia oppure un rappresentante autorizzato a ricevere le notifiche in Svizzera o in Italia;
- se disponibile, un indirizzo e-mail per la corrispondenza. Il termine per fornire le informazioni menzionate è di 20 giorni e inizia a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.

Queste informazioni sono da comunicare all'AFC per e-mail all'indirizzo administrative.assistance@estv.admin.ch o al seguente indirizzo: Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale SEI Eigerstrasse 65 CH-3003 Berna.

Se questa comunicazione era atta "unicamente" a richiedere di eleggere un indirizzo in Svizzera o in Italia o nominare un rappresentante autorizzato a ricevere notifiche in Svizzera o in Italia, altre procedure di assistenza sono in corso e non tengono minimamente conto dell'emergenza dovuta alla pandemia in corso.

L'AFC ritiene che la procedura di assistenza amministrativa in materia fiscale risponda ad una logica di celerità, giusta l'articolo 4 cpv. 2 della Legge federale sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (LAAF). Questo principio si concretizza segnatamente nell'assenza di ferie giudiziarie (vedasi l'art. 5 cpv. 2 LAAF che esclude l'applicazione dell'articolo 22a cpv. 2 PA et 46 cpv. 2 LTF), per il fatto che la procedura preveda un solo scambio di scritti (19 cpv. 4 LAAF), che il ricorso davanti al TF debba essere fatto in 10 giorni (art. 100 cpv. 2 let. B LTF) e che una decisione d'irricevibilità debba essere resa in 15 giorni dal TF (art 107 cpv. 3 LTF).

Secondo il Messaggio del Consiglio federale, il principio di celerità consacrato nella LAAF obbliga l'AFC a condurre la procedura rapidamente ordinando dei termini brevi e rifiutando le domande di proroga non giustificate (Messaggio del 6 luglio 2011 concernente l'adozione della legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale, FF 2011 5587 ad art. 4 cpv. 2). Il TF ha già avuto modo di chinarsi sulla questione dei termini d'ordine impartiti dalla nostra autorità per prendere posizione a seguito dell'accesso agli atti, ritenendo corretto un termine di 10 giorni (DTF 142 II 218 c. 2.7 e segg.).

Per quanto concerne la pandemia, l'AFC sembra ritenere che ad oggi la situazione internazionale a cui si fa riferimento rende difficoltoso lo spostamento e il contatto personale in prima persona, ma che nulla però impedisce un contatto interpersonale con gli usuali mezzi di comunicazione (segnatamente telefono, fax, e-mail, skype).

Questa è la posizione dell'AFC ovvero dare priorità all'assistenza amministrativa contemplata dall'art. 27 CDI CH-I. L'AFC, ad oggi, non si è espressa in merito ad una possibile violazione del diritto di essere sentito (di cui agli art. 29 cpv. 2 Cost. fed e art. 6 n. 3 CEDU) che si concretizza nell'impossibilità per i patrocinatori di prendere contatto diretto con i clienti che potrebbero essere oggetto delle richieste.

A nostro parere quindi occorre dare seguito alle richieste dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento i nostri esperti sono a vostra disposizione.

Avv. Simona Genini

LL.M. International Tax Law
Member of the Executive Board
Veco Advisory SA

Via Lavizzari 4
CH 6901 Lugano
Switzerland
Tel. +41 91 911 7111